TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO DI INTESA

Per la liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili con rituale decreto.

****

Il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale, il Presidente della seziona Aiga di Caltanissetta, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Caltanissetta,

Premesso

Che è emersa l'esigenza da parte degli operatori del diritto di Caltanissetta di dover dare attuazione e celerità all'istituto del patrocinio a spese dello stato nella parte relativa alla liquidazione dei compensi alla luce delle problematiche connesse al tema;

Che si è avuto modo di constatare la difficoltà e laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili con rituale decreto;

Che il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, sentiti i magistrati addetti alle Sezioni Penali e gli iscritti all'Ordine, ritengono di dover semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, procedendo ad una forfettizzazione per categorie di procedimento con il vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

Che il presente protocollo mira a realizzare la standardizzazione della modulistica in uso, la condivisione dei criteri applicati nella quantificazione degli onorari da parte dei magistrati e avvocati, la riduzione del numero dei procedimento di opposizione relativi ai decreti di liquidazione ritenuto non congrui, la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi alla riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza, riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dall'emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario nonché la riduzione delle spese generali sostenute dall'amministrazione;

Che il presente documento è stato frutto di un lavoro da parte dell'apposita commissione nominata dagli organismi di rappresentanza nel pieno rispetto delle rispettive competenze e prerogative;

Che ai sensi dell'art. 1 ,comma 783, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la c.d. Legge di Stabilità : "*il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta* " :

Tutto quanto sopra premesso con il presente atto si conviene quanto segue :

1) è concordata tra il Tribunale di Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché per i difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili con rituale decreto;

2) i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione così come oggi avviene al difensore della parte civile per le conclusioni e la nota spese, chiedendo altresì l'applicazione del presente protocollo;

3) la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito;

4) alla tariffa standard, come sopra concordata e qui di seguito elencata dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art. 2 comma 2°, del DM 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A e CPA come per legge;

5) l'adesione al presente protocollo comporterà da parte dei difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione;

6) l'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione , al fine di esaminare eventuali criticità applicative che ognuno degli aderenti avrà modo di segnalare per predisporre eventuali correttivi;

7) La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1 Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell' art 129 c.p.p (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):

già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 650,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA ;

2 Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DP.R. 115/2002

Totale: **euro 750,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA ;

3 Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:

già detratta la diminuzione già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DP.R. 115/2002

Totale: **euro 1.000,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

4 Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: **euro 1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione dei 15% oltre IVA e CPA

5 Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a cinque udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio :

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale **euro 1.300,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

6 Processi dibattimentali più complessi, oltre le cinque udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale **euro 1.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

7 Processi dibattimentali più complessi, oltre le dieci udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art.106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: euro **1.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa

N.B .

Nei processi con parte civile, il difensore della p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di **euro 250,00** ; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 10%.

8 Nei processi c.d. per direttissima, conclusi con patteggiamento

già detratta la diminuzione ex art.106 bis D.P.R. 115/2002

otale: euro **1.100,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa

8.1 Nei processi c.d. per direttissima, conclusi con abbreviato

già detratta la diminuzione ex art.106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: euro **1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa

N.B. in caso in cui il procedimento non si chiuda con rito alternativo il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 10%.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

9 Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

10 Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:

già detratta la diminuzione già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DP.R. 115/2002

Totale: **euro 1.100,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

11 Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato o nei processi c.d. per direttissima, conclusi con patteggiamento:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: **euro 1.300,00** oltre rimborso spese generali in ragione dei 15% oltre IVA e CPA

11.1 Processi c.d. per direttissima, conclusi con abbreviato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: **euro 1.400,00** oltre rimborso spese generali in ragione dei 15% oltre IVA e CPA

12 Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a cinque udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio :

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale **euro 1.500,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

13 Processi dibattimentali più complessi, oltre le cinque udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale **euro 1.800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

14 Processi dibattimentali più complessi, oltre le dieci udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art.106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: euro **2.400,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa

N.B .

Nei processi con parte civile, il difensore della p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di **euro 300,00** ; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 10%.

16 Fase cautelare (con tale nozione deve intendersi la fase che inizia con l'applicazione della misura cautelare e si conclude con la cessazione della misura o con la dichiarazione di inefficacia):

16 a) senza Riesame

già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: **euro 900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

16 b) con Riesame o appello

già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: **euro 1.350,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

17 Nei processi in corte d' Assise sarà prevista una maggiorazione del 30% rispetto ai valori del collegio.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

18 Indagini preliminari senza udienza

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 300,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

19 Indagini preliminari con assistenza del cliente all'interrogatorio o altra attività che implica una effettiva partecipazione al procedimento (ad es. deposito istanze o memorie)

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 700,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

N.B.

a) nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa la beneficio introdurrà in nota anche l'importo di **euro 300,00** solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 10 %;

b) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di **euro 250,00** ;

20 Udienza preliminare senza attività istruttoria, qualunque sia il numero delle udienze

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

21 Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati (fino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 1.300,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

22 Processi più complessi

22 a) Processi con istruttoria complessa (più di tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 1.400,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

22 b) Processi abbreviati complessi

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 1.700,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

23 Processo definito con sentenza di applicazione della pena (un'udienza), anche da immediato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

24 Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 1.100,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

25 Opposizione alla richiesta di archiviazione (per il non opponente ammesso al beneficio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA

MISURE DI PREVENZIONE

27 Procedimenti instaurati con proposta di misura personale,

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

28 Procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o revoca di misura personale

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 450,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

29 Procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta a personale),

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

a. Procedimenti semplici (non oltre tre udienze , escluse quelle di mero rinvio) :

Totale: **euro 1.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

b. Procedimenti complessi (oltre tre udienze , escluse quelle di mero rinvio)

Totale: **euro 2.000,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

MESSA ALLA PROVA

30 Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento (da liquidarsi alla definizione della messa alla prova con esito favorevole) :

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo :

31 Incidente di esecuzione con fissazione udienza

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

Incidente di esecuzione senza fissazione udienza :

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: **euro 500,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e CPA;

****

Le linee guida si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse, in relazione all' attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art 74 T.U Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art 117 T.U S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art.116 T.U S.G.).

Per le istanze di liquidazione già avanzate prima della sottoscrizione del presente documento , il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione del presente protocollo.

Nel caso suddetto il decreto di liquidazione sarà notificato nel più breve tempo possibile al difensore a mezzo PEC .

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese , se documentate .

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta, compresa la fase cautelare che è da intendersi come fase unica e non parcellizzabile in relazione alle diverse fasi del giudizio.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile , il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.

Il decreto di liquidazione – ove non letto in udienza – sarà notificato, nel più breve tempo possibile, al difensore a mezzo PEC.

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base , in presenza dei fattori di seguito indicati:

1) indennità di trasferta aumento forfettario: **euro 100,00**

2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 CPP si applicherà un aumento pari al 15% dell'importo complessivo di cui alla tabella base;

3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base

Il Presidente del Tribunale

Dott. Daniele Marraffa

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

Avv. Pierluigi Zoda

Il Dirigente

Dott.ssa Damiana Maria Stella Genova

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Walter Tesauro

Il Presidente della sezione Aiga di Caltanissetta

Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice